



ALLEGATO C

Bando di Concorso Pubblico per l'aiuto finanziario alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti ai fondi pensione di natura collettiva (articolo 3 della Legge regionale 18 maggio 2007, n. 10 recante “Norme per la promozione della previdenza complementare nel Veneto”). Anno 2009.

1. Finalità

La Regione del Veneto indice il presente bando per l'assegnazione alle lavoratrici e ai lavoratori, iscritti ai fondi pensione di natura collettiva, di un contributo previdenziale integrativo.

2. Requisiti per l'accesso al contributo

Per essere ammesso al concorso, il soggetto richiedente deve essere in possesso dei seguenti **requisiti di carattere generale**:

- a) avere residenza nel Veneto alla data di presentazione della domanda;
- b) avere aderito alle forme pensionistiche complementari di natura collettiva di cui al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, secondo le modalità esplicitate di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a) del medesimo decreto. Per i soggetti di cui ai successivi punti e) e j), l'adesione deve essere stata effettuata nel corso del biennio 2008-2009;
- c) non avere fruito dei contributi per l'aiuto finanziario alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti ai fondi pensione di natura collettiva concessi dalla Regione Veneto per l'anno 2008 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 735 del 08 aprile 2008.

Per essere ammesso al concorso, il soggetto richiedente deve inoltre essere in possesso di **almeno uno dei seguenti requisiti specifici**:

- d) avere usufruito per almeno due mesi nel corso del biennio 2008-2009 di un periodo di congedo parentale, ai sensi dell'articolo 32 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- e) essere in possesso esclusivamente di un contratto o di contratti di lavoro a progetto, ai sensi dell'articolo 61 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o di un contratto o di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 50, lettera c-bis) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 alla data di presentazione della domanda;
- f) essere stati iscritti per almeno quattro mesi nel biennio 2008-2009 alle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
- g) avere fruito per almeno quattro mesi nel biennio 2008-2009 dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni;
- h) avere fruito nel 2009 dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
- i) avere fruito per almeno nove mesi nel biennio 2008-2009 della cassa integrazione

guadagni straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

- j) essere stato assunto per la prima volta, con regolare contratto di lavoro, in data successiva al 31 dicembre 1995, e avere un reddito annuo, come desumibile dalla dichiarazione dei redditi 2008 relativa all'anno di imposta 2007 o dalla certificazione reddituale rilasciata dal sostituto di imposta o ente pensionistico per l'anno di imposta 2007, non superiore ad euro 32.000,00.

Non è ammesso il cumulo di benefici per effetto del possesso di più requisiti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i) e j).

3. Criteri e modalità per l'assegnazione del contributo ai soggetti di cui al punto 2. lettera d)

La Regione del Veneto eroga i contributi ai soggetti di cui al punto 2, lettera d) con l'obiettivo di assicurare un contributo previdenziale integrativo a favore del lavoratore che ha usufruito nel corso del biennio 2008-2009 di un periodo di congedo parentale di almeno due mesi, ai sensi dell'articolo 32 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Sono ammessi al concorso pubblico i soli soggetti che, oltre a possedere i requisiti di carattere generale di cui al punto 2, lettere a) e c), hanno aderito alle forme pensionistiche complementari di natura collettiva di cui al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, secondo le modalità esplicitate di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a) del medesimo decreto.

I beneficiari potranno accedere ad un contributo di euro 400,00, che la Regione stessa provvederà a versare direttamente sul conto del lavoratore acceso presso il Fondo Pensione a cui il soggetto stesso ha aderito.

4. Criteri e modalità per l'assegnazione del contributo ai soggetti di cui al punto 2. lettera e)

La Regione del Veneto eroga i contributi ai soggetti di cui al punto 2, lettera e) con l'obiettivo di assicurare un contributo previdenziale integrativo a favore dei soggetti in possesso di un contratto o di contratti di lavoro a progetto, ai sensi dell'articolo 61 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o di un contratto o di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 50, lettera c-bis) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Sono ammessi al concorso pubblico i soggetti che, oltre a possedere i requisiti di carattere generale di cui al punto 2, lettere a) e c), hanno aderito nel corso del biennio 2008-2009 alle forme pensionistiche complementari di natura collettiva di cui al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, secondo le modalità esplicitate di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a) del medesimo decreto.

I beneficiari potranno accedere ad un contributo di euro 500,00, che la Regione provvederà a versare direttamente sul conto del lavoratore acceso presso il Fondo Pensione a cui il soggetto stesso ha aderito.

5. Criteri e modalità per l'assegnazione del contributo ai soggetti di cui al punto 2. lettera f)

La Regione del Veneto eroga i contributi ai soggetti di cui al punto 2, lettera f) con l'obiettivo di assicurare un contributo previdenziale integrativo a favore dei soggetti che sono stati iscritti nel biennio 2008-2009 alle liste di mobilità di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223 per almeno quattro mesi.

Sono ammessi al concorso pubblico i soggetti che, oltre a possedere i requisiti di carattere generale di cui al punto 2, lettere a) e c), hanno aderito alle forme pensionistiche complementari di natura collettiva di cui al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, secondo le modalità esplicitate di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a) del medesimo decreto.

I beneficiari potranno accedere ad un contributo di euro 300,00, che la Regione provvederà a versare direttamente sul conto del lavoratore acceso presso il Fondo Pensione a cui il soggetto stesso ha aderito.

6. Criteri e modalità per l'assegnazione del contributo ai soggetti di cui al punto 2. lettera g)

La Regione del Veneto eroga i contributi ai soggetti di cui al punto 2, lettera g) con l'obiettivo di assicurare un contributo previdenziale integrativo a favore dei soggetti che hanno fruito nel biennio 2008-2009 dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni per almeno quattro mesi.

Sono ammessi al concorso pubblico i soggetti che, oltre a possedere i requisiti di carattere generale di cui al punto 2, lettere a) e c), hanno aderito alle forme pensionistiche complementari di natura collettiva di cui al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, secondo le modalità esplicitate di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a) del medesimo decreto.

I beneficiari potranno accedere ad un contributo di euro 400,00, che la Regione provvederà a versare direttamente sul conto del lavoratore acceso presso il Fondo Pensione a cui il soggetto stesso ha aderito.

7. Criteri e modalità per l'assegnazione del contributo ai soggetti di cui al punto 2. lettera h)

La Regione del Veneto eroga i contributi ai soggetti di cui al punto 2, lettera h) con l'obiettivo di assicurare un contributo previdenziale integrativo a favore dei soggetti che hanno fruito nel 2009 dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Sono ammessi al concorso pubblico i soli soggetti che, oltre a possedere i requisiti di carattere generale di cui al punto 2, lettere a) e c), hanno aderito alle forme pensionistiche complementari di natura collettiva di cui al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, secondo le modalità esplicitate di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a) del medesimo decreto.

I beneficiari potranno accedere ad un contributo di euro 300,00, che la Regione provvederà a

versare direttamente sul conto del lavoratore acceso presso il Fondo Pensione a cui il soggetto stesso ha aderito.

8. Criteri e modalità per l'assegnazione del contributo ai soggetti di cui al punto 2. lettera i)

La Regione del Veneto eroga i contributi ai soggetti di cui al punto 2, lettera i) con l'obiettivo di assicurare un contributo previdenziale integrativo a favore dei soggetti che hanno fruito nel biennio 2008-2009 della cassa integrazione guadagni straordinaria per almeno nove mesi continuativi.

Sono ammessi al concorso pubblico i soli soggetti che, oltre a possedere i requisiti di carattere generale di cui al punto 2, lettere a) e c), hanno aderito alle forme pensionistiche complementari di natura collettiva di cui al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, secondo le modalità esplicitate di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a) del medesimo decreto.

I beneficiari potranno accedere ad un contributo di euro 300,00, che la Regione provvederà a versare direttamente sul conto del lavoratore acceso presso il Fondo Pensione a cui il soggetto stesso ha aderito.

9. Criteri e modalità per l'assegnazione del contributo ai soggetti di cui al punto 2. lettera j)

La Regione del Veneto eroga i contributi ai soggetti di cui al punto 2, lettera j) con l'obiettivo di assicurare un contributo previdenziale integrativo a favore dei soggetti assunti per la prima volta, con regolare contratto di lavoro, in data successiva al 31 dicembre 1995.

Possono beneficiare dei contributi i soggetti che abbiano un reddito complessivo ai fini IRPEF, come desumibile dalla dichiarazione dei redditi 2008 relativa all'anno di imposta 2007 o dalla certificazione reddituale rilasciata dal sostituto di imposta o ente pensionistico per l'anno di imposta 2007, non superiore ad euro 32.000,00.

Sono ammessi al concorso pubblico i soggetti che, oltre a possedere i requisiti di carattere generale di cui al punto 2, lettere a) e c), hanno aderito nel corso del biennio 2008-2009 alle forme pensionistiche complementari di natura collettiva di cui al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, secondo le modalità esplicitate di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a) del medesimo decreto.

I beneficiari potranno accedere, nei limiti di quanto indicato al punto 10, ad un contributo di un importo di euro 200,00, che la Regione provvederà a versare direttamente sul conto del lavoratore acceso presso il Fondo Pensione a cui il soggetto stesso ha aderito. Qualora le disponibilità finanziarie lo consentano, è concessa facoltà alla Regione di disporre una eventuale elevazione del contributo fino ad un importo massimo di 300,00 euro.

10. Criteri di priorità

Ai fini della formazione della graduatoria dei beneficiari dei contributi, sarà data precedenza ai soggetti in possesso, oltre ai requisiti generali, di almeno uno dei requisiti di cui al punto 2, lettere d), e), f), g), h) ed i).

A parità di posizione nella graduatoria, sarà data preferenza alle domande presentate in data

anteriore e, in subordine, ai soggetti più giovani.

La graduatoria sarà formulata fino a concorrenza delle disponibilità finanziarie per le finalità di cui al presente bando.

Le domande per le quali non è stata esperita in prima istanza la procedura di verifica potranno essere sottoposte a successivo esame, qualora a seguito dell'attività di controllo di cui al punto 13 nei confronti dei vincitori si proceda alla revoca del contributo.

Qualora residuino ulteriori disponibilità finanziarie, è concessa facoltà alla Giunta di rideterminare l'entità dei contributi a favore delle categorie di soggetti di cui sopra fino ad un massimo del 100%.

11. Modalità di presentazione della domanda

I soggetti interessati devono far pervenire, per iscritto ed in lingua italiana, un plico contenente la **domanda di ammissione** al contributo di cui al presente bando, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo e secondo lo **schema di cui all'Allegato D**, e la **documentazione allegata**.

La **documentazione** da allegare è la seguente:

- *copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del firmatario;*
- *copia del modulo di adesione ad una delle forme pensionistiche complementari di natura collettiva di cui al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.*

Il plico dovrà essere presentato, con le modalità di cui al paragrafo successivo, **a decorrere dal 14 dicembre 2009 ed entro il termine del 26 febbraio 2010.**

I plichi contenenti domanda e documentazione possono essere recapitati in una delle seguenti modalità:

- a) **recapitati a mezzo posta, mediante raccomandata A.R., a Veneto Lavoro, BANDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LAVORATORI, Via Ca' Marcello 67 B, 30172 Mestre - Venezia.** In conformità a quanto disposto dalla legge regionale n. 23 del 3 agosto 1982, così come modificata dall'art.41 della legge regionale n. 7 del 22 febbraio 1999, le domande si intendono prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata A.R. entro il termine stabilito per la presentazione. In tal caso, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande spedite fuori termine saranno considerate irricevibili.
- b) **consegnati a mano presso una delle sedi degli organismi sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro indicate nell'Allegato E, apponendo all'esterno la dicitura "BANDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LAVORATORI" e l'indicazione del codice fiscale del soggetto che richiede il contributo.** In tal caso, farà fede il timbro a data dell'organismo accettante. Le domande consegnate fuori termine saranno considerate irricevibili.

Nel caso di domande presentate entro il termine, ma che presentino carenze sanabili su aspetti

riguardanti la documentazione richiesta, l'ente strumentale Veneto Lavoro, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di far integrare la domanda con la documentazione mancante, fissando a tal fine un termine, non superiore a 15 giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della richiesta di integrazione. Decorso inutilmente quest'ultimo termine, ovvero se la documentazione integrativa risulti ancora carente, la domanda verrà ritenuta non accoglibile.

12. Formazione della graduatoria

La graduatoria sarà formulata tenendo conto dei criteri di priorità di cui al punto 10, approvata dalla Giunta Regionale del Veneto e pubblicata sul B.U.R. della Regione Veneto.

13. Controlli e revoche dei contributi

La Regione del Veneto si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione e a mezzo di soggetti terzi incaricati, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della regolarità della documentazione presentata all'atto della domanda di contributo.

Sulla base dei controlli effettuati, si procederà alla revoca del contributo qualora venga riscontrato il mancato possesso di almeno uno dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 2.